

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 5 aprile 2017

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE
relativa all'ordine europeo di indagine penale (n. 405)**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che la direttiva 2014/41/UE è volta a istituire un unico strumento denominato "ordine europeo d'indagine" (OEI) che garantisca l'acquisizione delle prove tra Stati membri, nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri, al fine di superare la frammentarietà e la complessità dell'attuale quadro giuridico. Essa ha quale termine di recepimento il 22 maggio 2017 e la delega per la sua trasposizione è contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015);

ricordato che la direttiva 2014/41/UE rientra nell'ambito delle azioni volte alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione europea, fondato anzitutto su una maggiore cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri;

rilevato che l'articolo 34 della direttiva 2014/41/UE prevede che la direttiva sostituisca, a decorrere dal 22 maggio 2017, una serie di convenzioni, tra cui la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo";

ricordato che, in data 22 febbraio 2017, questa Commissione ha reso osservazioni in merito all'atto del Governo n. 387, volto all'emanazione di norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla suddetta Convenzione, finalizzato alla fissazione delle richieste di assistenza giudiziaria che perverranno sino al 21 maggio 2017, in coerenza con l'articolo 35 della direttiva 2014/41/UE, mentre da tale data saranno operativi i meccanismi dell'ordine europeo di indagine penale;

considerato che lo schema di decreto legislativo si compone di 46 articoli, suddivisi in tre titoli, relativi alle disposizioni di principio e definizioni, alle richieste dall'estero e alla procedura attiva dell'ordine d'indagine;

rilevato, in particolare, che con lo schema di decreto:

- si attua la direttiva sulla base di un meccanismo che attribuisce al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto nel quale gli atti di indagine penale devono essere compiuti la competenza a riconoscere la legittimità e a dare esecuzione all'ordine di indagine europeo (articolo 4);

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

- sono fatti salvi i casi in cui la legge italiana dispone che l'atto di indagine deve essere compiuto dal giudice o quando l'autorità emittente ne chieda l'esecuzione al giudice. In tali casi, il procuratore effettua il riconoscimento dell'ordine di indagine europeo e richiede la sua esecuzione al giudice per le indagini preliminari (articolo 5);

- al fine di permettere che le procedure siano il più rapide possibili, si è fissato il principio che, nella trasmissione e ricezione dell'ordine europeo di indagine penale, vi sia l'intervento diretto delle autorità giudiziarie degli Stati membri. Il Ministero della giustizia, individuato quale autorità centrale, interviene, solo se necessario, per facilitare le comunicazioni e le richieste di trasmissione delle indagini tra le autorità giudiziarie interessate (articolo 32);

- è ammessa opposizione da parte della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore contro il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine penale. L'opposizione non ha effetto sospensivo né con riguardo all'ordine di indagine né alla trasmissione dei risultati delle attività compiute (articolo 13);

- inoltre, la difesa può chiedere al pubblico ministero o al giudice l'emissione di un ordine di indagine (articolo 31);

valutato che, con il provvedimento in titolo, si contribuisce ad implementare ulteriormente – in un ideale percorso che contempla ora anche l'acquisizione di una prova o di un atto di investigazione – il complesso delle disposizioni che danno concretezza al principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Si fa riferimento, da ultimo, ai decreti legislativi del febbraio 2016 relativi alle squadre investigative comuni, all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato, all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione;

ricordato che, in base alle pertinenti disposizioni dei Trattati, Irlanda e Danimarca non sono vincolate all'applicazione della direttiva 2014/41/UE, mentre il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare alla sua applicazione (considerando nn. 43, 44 e 45 della direttiva);

valutato che lo schema di decreto legislativo in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, ma ne costituisce anzi concreta implementazione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Nadia Ginetti